




ANAS Direzione Generale



Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

Convenzione Unica
ANAS S.p.A.
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

29 DIC. 2009

ANAS S.p.A. con socio unico
DIREZIONE GENERALE
via Monzambano 10 - 00185 ROMA

**SCHEMA DI CONVENZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 82 E SEGG. DEL
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006 N. 262, CONVERTITO DALLA LEGGE 24.11.2006 N.
286 E S.M.I.**

tra l'ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, in seguito denominata per brevità anche "ANAS" o "Concedente", (C.F.: 80208450587), e la Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta p.A. con sede legale in Via A. Bergamini 50 - ROMA, in seguito per brevità "Concessionario", C.F. 05995720587 - P.I. 01475961007, avente ad oggetto l'affidamento della costruzione e dell'esercizio dell'Autostrada Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno del mese di , in Roma, Via Monzambano n. 10, in una sala della Concedente Anas S.p.A.

SONO PRESENTI

DA UNA PARTE

Il dott. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24 ottobre 1950, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS - SOCIETÀ PER AZIONI", con sede in Roma Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. 1024951, codice fiscale 80208450587, Partita IVA 02133681003, in virtù dei poteri derivantigli dallo Statuto.


E DALL'ALTRA

L'Arch. Giancarlo Pennestri, nato a Roma il giorno 24.4.1940 e domiciliato per la carica in Roma, in qualità di Amministratore Delegato della Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta p.A. con sede legale in Roma, Via A. Bergamini 50, Capitale sociale di Euro (343.805.000) interamente sottoscritto alla data odierna, iscritta al Registro delle Imprese di Roma e C.F. n. 05995720587 - P.I. 01475961007, R.E.A. n. 512440, giusta poteri risultanti dal Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 3 novembre 2009.

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:


PREMESSO

- che, con convenzione in data 13 novembre 1987 n. 19203, approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, con D.I. 23 marzo 1988 n. 2955 è stata affidata alla Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (R.A.V.) p.A., come in epigrafe, la concessione di costruzione ed esercizio della autostrada Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco;
- che l'art. 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, e l'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 876,



convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, dispongono, rispettivamente, la sospensione del rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade e la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali e di trafori di cui non sia stato effettuato l'appalto;

- che l'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531 dispone che la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostradali e trafori, già disposta dall'art. 18-bis del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è riferita esclusivamente ai soli lavori di primo impianto, con esclusione di eventuali successivi interventi di adeguamento di autostrade già concesse tra i quali la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio;
- che, con convenzioni aggiuntive e modificative in data 04 maggio 1990, n. 20118 approvata con D.I. n. 1192 dell'11 luglio 1990 e n. 21062 del 19 febbraio 1992 approvata con D.I. n. 500 del 10 aprile 1992 sono state introdotte aggiunte e modificazioni alla predetta convenzione;
- che il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, con Decreto 13 giugno 1997, prot. n. 1093/IV ha disposto il trasferimento dalla Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (R.A.V.) p.A. alla Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.A. del tratto terminale - dal piazzale della Funivia della Val Veny-Entreves progressiva dal km 0+850, 78 al km 1+888,76 - della concessione già affidata alla stessa R.A.V. S.p.A. con convenzione 13 novembre 1987, n. 19203;
- che l'ANAS, nel consentire alla conclusione della originaria Convenzione, in conformità a quanto espresso sul punto dal Consiglio di Stato, Sez.II, nel parere n. 2087 del 27 novembre 1985, tenne in decisiva considerazione il fatto che la R.A.V. S.p.A. fosse partecipata in misura maggioritaria (delle azioni senza limitazioni al diritto di voto) da una società fornita di specifica esperienza nella costruzione e nella gestione delle autostrade (la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco);
- che l'esigenza che la maggioranza delle azioni senza limitazione del diritto di voto appartenga alla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (Gruppo Autostrade per l'Italia) è tuttora avvertita quale elemento essenziale per la validità della presente convenzione;
- che in data 29 luglio 1999, è stata sottoscritta tra l'ANAS Ente Nazionale per le Strade e la Società Raccordo Autostradale Valle D'Aosta la Convenzione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco (piazzale della funivia di Val Veny) km 32+330,15, approvata con Decreto Interministeriale 21.12.1999 n. 603 Segr DICOTER, registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 2000;
- che in data 3 ottobre 2006 è entrato in vigore il D.L. 262/2006, convertito - con modificazioni - dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 (GU n. 277 del 28 novembre 2006), modificata dall'Art. 1, comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda il settore delle concessioni autostradali;
- che in data 15 giugno 2007 il Cipe ha approvato la direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale ai sensi e per gli effetti di cui alla precitata Legge 286/2006, che ha sostituito la precedente Direttiva n. 1 del 26 gennaio 2007;
- che in data 30 luglio 2007, il Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato la Direttiva "Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria" (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007);



- che in data 7 giugno 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 della Serie Generale la legge 6 giugno 2008 n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il cui articolo 8 *duodecies* reca nuove disposizioni in materia di concessioni autostradali modificando l'art. 2, comma 82, del Decreto Legge n. 262/2006 e s.m.i.
- che, in data 29 novembre 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 280 della Serie Generale, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 22 del 28 gennaio 2009;
- che, in data 31 dicembre 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 304 della Serie Generale, il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie vigenti, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 49 del 28 febbraio 2009;
- che la Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta p.A. ha richiesto all'Anas il riequilibrio delle condizioni della concessione ai sensi della citata direttiva CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007;
- che ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i., tra le parti viene stipulata la presente convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione stipulata in data 29 luglio 1999.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra la Società ANAS S.p.A. (denominata, per brevità, anche Concedente), rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Ciucci e la Società Raccordo Autostradale Valle d'Aosta p.A. (denominata, per brevità, anche Concessionario) rappresentata dall'Amministratore Delegato Arch. Giancarlo Pennestri, si conviene e si stipula quanto segue.


Sezione I – Amministrativa Contrattuale

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

1.2 La presente Convenzione Unica, redatta ai sensi dell'art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche, sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999, approvata con D.I. registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2000.

1.3 La presente Convenzione Unica, predisposta in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario allegato alla convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999, ha contenuto ricognitivo della convenzione stessa indicata al comma 1.2, nonché di adeguamento alle previsioni dell'art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche, della normativa comunitaria e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.



3

1.4 Le Parti si danno reciprocamente atto di non avere alcun diritto, pretesa, interesse o aspettativa in relazione alla convenzione del 29 luglio 1999 ed a qualsivoglia atto o provvedimento intercorso precedentemente alla stipula della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

2.1 La presente Convenzione Unica disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il Concessionario per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di tutti gli interventi, già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con l'ANAS in data 29 luglio 1999:

Autostrada Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco. Le Parti danno, altresì, atto che, a seguito dell'ultimazione della realizzazione dell'autostrada, l'Autostrada Aosta (Sarre)-Traforo del Monte Bianco - è suddivisa in due tronchi funzionali, come previsto nel progetto approvato con D.M. del 02 marzo 1988, n. 558 e con D.M. del 30 maggio 1991, n. 930, di cui il primo fra Aosta-Sarre km 0+000 e Morgex km 19+917,55, ed il secondo fra Morgex km 19+917,55 ed il Traforo del Monte Bianco km 32+360 e, pertanto, la stessa risulta pari a km 32+360.

2.2 Sono affidate al Concessionario, con la citata convenzione, le attività ed i compiti necessari per l'esercizio dell'autostrada sopra indicata, secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione, nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l'adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito indicati:

a) Autostrada Aosta (Sarre) - Traforo del Monte Bianco.

Sono, altresì, assentiti in concessione i seguenti nuovi interventi:

b) interventi di adeguamento dell'infrastruttura autostradale ai fini di elevare gli standard di sicurezza.

2.3 Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti Allegati:

A) Tariffe di pedaggio.

B) Metodologia per la determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei parametri X e K, Delibera Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e relativo calcolo.

C) Indicatori di qualità.

D) Aggiornamento tariffario.

E) Piano finanziario.

F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione.

G) Aree di Servizio.

H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

I) Dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.



4

- J) Elenco elaborati Progettuali che, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante della stessa.
- K) Elenco e descrizione delle opere.
- L) Criteri per la quantificazione dei benefici finanziari e modalità di recupero per investimenti non realizzati o ritardati.
- M) Cronoprogramma degli interventi.
- N) Disciplinare per l'applicazione di sanzioni e penali.
- O) Requisiti di solidità patrimoniale.

Art. 2bis – Obbligo di sviluppare progettazione preliminare

Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare della S.S. 26 DIR progressiva chilometrica dal km 0+850 al km 1+888. E' facoltà del Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere al Concessionario di sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale.

Al termine dell'iter autorizzativo (Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza di Servizi) e sulla base di un piano specifico per il suindicato intervento, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Direttiva CIPE 39/2007, il Concedente potrà richiedere l'inserimento di tale opera tra gli impegni di investimento. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario procederanno alla stipula di una nuova Convenzione Unica.


In caso di mancata richiesta da parte del Concedente di sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale nonché in caso di mancato accordo in ordine all'inserimento dell'intervento tra gli impegni di investimento, tutti i costi progettuali sostenuti, e ritenuti ammissibili dal Concedente, verranno remunerati.

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

3.1 Il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell'autostrada sino alla scadenza della concessione, così come indicato all'art. 2.


3.2 In particolare il Concessionario provvede:

- a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
- b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
- c) all'organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
- d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle tratte autostradali assentite in concessione;
- e) ad introdurre ed applicare le modifiche all'indicatore di qualità settoriale di cui al successivo art. 19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;




5

- f) ad attuare le direttive concernenti l'erogazione dei servizi all'utenza da parte del Concessionario con l'individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità di cui all'art. 2, comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;
- g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all'art. 2, così come previsto nel piano economico finanziario allegato E;
- h) a presentare, all'esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell'anno successivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell'elenco allegato F alla presente Convenzione;
- i) a presentare al Concedente, per l'approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione di cui alla precedente lett. h);
- j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche della circolazione;
- k) oltre all'aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, al fine dell'esercizio del potere di controllo e dell'aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;
- l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera o), ai fini dell'esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;
- m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell'art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;
- n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;



- o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impartite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27;
- p) a certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;
- q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all'allegato O;
- r) ad affidare i lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
- s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di lavori a terzi di cui alla precedente lettera r) all'approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
- t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le procedure di affidamento di lavori a terzi di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come previsto al successivo art. 29 fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;
- u) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.
- v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
- w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell'art. 2387 del Codice Civile;
- x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modifiche;
- y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l'esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;
- z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze, che ne assume la Presidenza, ed uno dell'ANAS S.p.A.;
- dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d'esercizio, in apposita riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale, un importo corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato al 31.12.2008. L'accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per gli anni 2007 e 2008, il tutto secondo quanto previsto dal successivo art. 17 e con le modalità riportate nell'art. 17 bis, comma 1, e nell'allegato L;
- dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all'eventuale mancata o ritardata



realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 e 17-bis, tali importi sono determinati con le modalità riportate nell'art. 17 bis, comma 2, e nell'allegato L;

ee) a richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per ogni intervento – anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa – e di riportare l'adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento stesso.

3.3 Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

3.4 Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle casermette, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

3.5 Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

3.6 Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un'opera all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge.

3.7 Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

3.8 Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

3.9 Il Concessionario dà atto ed accetta che l'aggiornamento e la revisione del piano economico finanziario allegato alla presente Convenzione Unica sono effettuati ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

3.10 Il Concessionario consente al Concedente l'utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l'utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

3.11 Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente convenzione.

3.12 Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La scadenza della concessione è fissata al 31.12.2032.



8

4.2 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell'autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

4.3 Il Concedente, fermo restando quanto previsto all'art. 8 lett. a) della presente Convenzione, un anno prima dell'inizio dell'ultimo periodo regolatorio, effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi, in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. Un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Concedente verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti di cui sopra. La mancata osservanza di tali obblighi determina l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 9 della presente Convenzione, con il risarcimento dei danni e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 25.

4.4 Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all'eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono regolati dal successivo art. 5.

Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente

5.1 Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.


5.2 Ai fini dell'affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell'esercizio dell'Autostrada.

Art. 5-bis – Contributi

5bis.1 Le Parti si danno atto che il piano finanziario allegato alla presente Convenzione include, tra le fonti di finanziamento, un contributo pari ad Euro 552.608.882,03 di cui erogati da Anas S.p.A. alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, Euro 551.050.473,04.

5bis.2 I contributi di cui sopra verranno corrisposti dal Concedente, in conformità a quanto previsto nel relativo piano economico finanziario, con le modalità di seguito riportate:

- la liquidazione delle somme sarà effettuata in base a certificati giustificativi di eventuali anticipazioni corrisposte alle imprese esecutrici dei lavori ed a certificati d'acconto rilasciati di volta in volta dal Concessionario alle imprese costruttrici a seguito di compilazione di regolari stati di avanzamento dei lavori, da effettuare secondo le modalità fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, sui quali è riservata al Concedente ogni facoltà di controllo tecnico, amministrativo e contabile;
- per tutti gli altri costi di investimento (espropri, indennità, forniture, riserve, contenziosi, etc.) non ricompresi nei certificati degli stati di avanzamento dei lavori, il Concessionario trasmetterà al Concedente apposita documentazione, firmata dai legali rappresentanti della Società e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale, da cui risulti, per ogni spesa, l'avvenuto pagamento.
- i singoli certificati e la documentazione, di cui ai precedenti commi, saranno inviati al Concedente raggruppati in un unico certificato riepilogativo, certificato dal Presidente del Collegio Sindacale, che comprenderà anche la maggiorazione per spese generali del 6,5% per le opere già realizzate o in corso di esecuzione e del 9% per i soli lavori del 2° lotto - 2° tronco riconoscibile al



Concessionario, da presentarsi ogni qualvolta il Concessionario stesso risulti aver effettivamente pagato almeno Euro 5.164.568,99;

- ai fini dell'ammissione a contributo dei costi di investimento, di cui ai precedenti commi, il Concedente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune e il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute od altri documenti giustificativi dei titoli di spesa.

Art. 6 – Garanzie

6.1 Il Concessionario si impegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art.111 del D.Lgs 163/2006 e del relativo Regolamento di attuazione.

6.2 Il Concessionario si impegna ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del concedente, a farsi rilasciare, dall'esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione.

6.3 La garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 2 è svincolata ai sensi di legge.

Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed assicurazioni

7.1 Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

7.2 Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.


7.3 Il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, si impegna a farsi rilasciare dall'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale ed il limite di tale polizza saranno commisurati al valore di contratto e la relativa prestazione di garanzia prevederà quale coassicurato insieme al Concessionario anche il Concedente.

Art. 8 – Poteri del Concedente

8.1 Il Concedente nell'ambito dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della Legge 24 novembre 2006 n. 286, di conversione del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente modificato:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e verificare la sicurezza e la certezza dei dati;

b) emana direttive concernenti le modalità operative relative all'erogazione dei servizi da parte del Concessionario, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e s.m.i., definendo in



particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 86, lettera c) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;


e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.

Art. 8 bis - Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario

Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati al successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare gli elementi dell'accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest'ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Decadenza della concessione

9.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui, esperito quanto previsto dal precedente art. 8bis, perduri la grave inadempienza del Concessionario agli obblighi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b), c) g), h) i), j), k), l), m), n), p), q), r), t), u), w), y), z), dd1), dd2). La grave inadempienza da parte del Concessionario all'obbligo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art. 3, relativamente alla esecuzione degli interventi, è ravvisabile laddove il Concessionario stesso, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi, fermo restando, al contrario, che il ritardo nell'esecuzione degli interventi, imputabile al Concessionario medesimo, determinerà soltanto l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 26. Relativamente all'obbligo di cui alla lettera r) del comma 2 dell'art. 3, in merito al rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'inadempimento si considera grave laddove il Concessionario ometta volontariamente di rispettare



quanto previsto dal successivo art. 29 comma 1 lett. a) della presente Convenzione e violando specifiche direttive del Concedente.

9.2 Constatato il perdurare dell'inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l'inadempimento con le modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Concessionario per l'adempimento, richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

9.3 Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo dal concedente salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. L'indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di decadenza della concessione, in un'unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell'indennizzo, dal 121° giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto.


L'importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale.

9.4 In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

Art. 9 bis – Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione

9bis.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, il Concessionario avrà diritto, nel rispetto del principio dell'affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca per motivi di pubblico interesse, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio.

9bis.2 In tal caso -fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente convenzione - l'indennizzo/ risarcimento

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be a stylized name, possibly 'P. M.', with a large flourish above it.

di cui al comma 1, dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari ad un importo corrispondente alla seguente sommatoria :

- a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

9bis.3 In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell'importo di cui al precedente comma 2, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l'eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

9bis.4 L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

Sezione II – Economico – Finanziario – Patrimoniale

Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario

10.1 Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.

10.2 Le attività di cui all'art. 19, comma 4, legge n. 136/1999, possono essere svolte dal Concessionario con le modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall'assunzione dell'atto, l'eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d'azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad oggetto sociale le attività di cui all'art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 136/99.

10.3 Le seguenti società, che esercitano le attività di cui al precedente art. 10.2, sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE:

Atlantia S.p.A.
Autostrada Mazowsze S.A.
Autostrade per l'Italia S.p.A.
Tangenziale di Napoli S.p.A.
Infoblu S.p.A.
SPEA S.p.A.
Essediesse S.p.A.
Autostrade Service S.p.A
Autostrade Tech S.p.A.
Tirreno Clear Srl
Giove Clear Srl
Telepass S.p.A.
Ad Moving S.p.A.
Pavimental S.p.A.
Port Mobility S.p.A.
Strada dei Parchi S.p.A.



SAM S.p.A.
Autostrada Torino Savona S.p.A.
Newpass S.p.A.
Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A
Società Autostrada Tirrenica S.p.A.
Autostrade Participations S.A.
Autostr. Intern. U.S. Holdings
Stalexport Autostrady S.A.
Stalexport Autostrada Malopolska S.A.
Stalexport Autostrada Dolnoslaska S.A.
Autostrade dell'Atlantico S.r.l.
Società Infrastrutture Toscane S.p.A.
Autostrade Holding do Sur S.A.
Autostrade Portugal – Concessoos De Infraestructuras S.A.
Autostrade Indian Infrastructure Development Private Limited
Sociedad Concessionaria Los Lagos S.A.

10.4 Il Concessionario dichiara:

- che non sono considerate collegate ai sensi dell'art. 63 della Direttiva 2004/18/CE le seguenti società in cui detiene partecipazioni e che esercitano le medesime attività di cui all'art. 10.2

NESSUNA

- di detenere partecipazioni nelle misure indicate nelle seguenti società che esercitano attività strumentali e/o ausiliarie all'oggetto della concessione:

NESSUNA

- di detenere partecipazioni nella misura indicata nelle seguenti società che esercitano attività estranee all'oggetto della concessione

- CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia 1,3%

- Idroelettrica Srl una quota 50,00 €

10.5 La composizione azionaria del Concessionario, come risultante dal libro soci alla data di stipula della presente Convenzione Unica, è la seguente:


Soc. It. per Azioni per il Traforo del M. Bianco	58%
Regione Autonoma Valle d'Aosta	42%

10.6 Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto nel piano finanziario allegato alla Convenzione.

10.7 Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto all'art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla loro attuazione.

10.8 Resta inteso che non potranno essere recuperate in tariffa eventuali perdite derivanti dalle attività collaterali a quelle della concessione, ovvero di Società comunque partecipate dal Concessionario stesso.

10.9 Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni



eventuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento, nonché al fine di prevenire rischi di danno all'interesse pubblico perseguito, alla concorrenza ed al mercato. Tale disciplinare sarà concordato tra le Parti.

Art. 10 bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario

10bis.1 Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni immobili reversibili accatastati.


10bis.2 Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni operazione, posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società. Non costituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni presso un mercato borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.

10bis.3 Qualora l'indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell'allegato O) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario, solo se esse comportano, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l'indice sia superiore al valore 1,6 l'operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell'esercizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell'esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo l'obbligo del Concessionario di ricostituire l'indice di solidità patrimoniale al valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo.

10bis.4 Le operazioni che comportano l'acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, anche di controllo, fermo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 10 della presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 1/10 del Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre dell'anno precedente, qualora l'indice di solidità patrimoniale, previsto nell'allegato alla presente Convenzione sotto la lettera O), calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell'esercizio in cui si è perfezionata l'acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6.

10bis.5 Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell'indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

10bis.6 A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:



a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto del Concessionario, al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organizzative del Concessionario così come previste dall'art. 3, comma 1, della presente Convenzione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l'organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in borsa dall'ordinamento del Paese in cui ha sede la Società.

10bis.7 Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e che pertanto renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 30 giorni dall'avvenuta rappresentazione.

10bis.8 Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti ovvero dell'osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l'obbligo di cui al precedente comma si intende adempiuto.


10bis.9 Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai sensi della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007.

10bis.10 Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti la controllante del Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce cambiamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.

Art. 11 – Piano Economico Finanziario

11.1 Il piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica è stato aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

11.2 In sede di aggiornamento/revisione del piano economico finanziario, che avverrà al termine del periodo regolatorio di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, ovvero da quando



16

previsto dal precedente art. 3.9, si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti, in sede di eventuale affidamento a terzi. In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario si terrà conto, altresì, delle emanande linee-guida per la predisposizione del sistema di contabilità analitica e di ammissibilità dei costi.

11.3 I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel Cronoprogramma di competenza del Concessionario sono vincolanti per quest'ultimo. In caso di inosservanza di tali tempi salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, si applicano le penali di cui all'articolo 26 e la decadenza di cui all'art. 9.

11.4 Al fine di assicurare la gradualità dell'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico - finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.


11.5 Fermi gli aggiornamenti/revisioni di cui al precedente art. 11.2 e le revisioni di cui al successivo art. 11.6, gli impegni assunti dal Concessionario come individuati nelle previsioni del Piano economico finanziario sono vincolanti fino alla data di scadenza della durata della concessione.

11.6 In relazione a quanto previsto al precedente art. 3.9, il piano economico - finanziario può essere soggetto a revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario ove eventi straordinari ne abbiano determinato l'alterazione. La revisione del piano economico - finanziario sarà predisposta in applicazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e potrà comportare modifiche alla presente Convenzione Unica da definire entro sei mesi decorrenti dalla data di presentazione della revisione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario. Detto piano verrà inoltre sottoposto a revisione in presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero in presenza di eventi straordinari che determinino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del medesimo.

11.7 In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico - finanziario di concessione il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera.

11.8 Le Parti si danno atto che verificheranno la possibilità di introdurre soluzioni, stabilendone modalità e condizioni, che consentano, all'inizio di ciascun periodo regolatorio, di destinare parte degli eventuali extraprofitti conseguiti nell'ultimo periodo regolatorio, in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali.

11.9 Le Parti, 6 (sei) mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 11.1, verificando congiuntamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario. Detta attività di verifica dovrà concludersi entro 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti che sarà approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.



11.10 In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero di eventi straordinari, cause di forza maggiore, che determinano un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione (i) dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, nonché (ii) della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del Piano. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni.

11.11 In caso di mancato accordo in merito all'aggiornamento e/o alla revisione del Piano Economico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 9 bis della presente Convenzione, nonché le disposizioni di Legge in ordine all'estinzione del rapporto concessorio.

11.12 Nel caso in cui sia possibile reperire da parte del Concedente ulteriori contributi rispetto a quelli di cui al precedente art. 5bis, comma 1 le Parti procederanno alla revisione del piano economico finanziario al fine di destinare le maggiori risorse a riduzione degli incrementi tariffari (fattore X di cui all'art 15 della presente convenzione unica).

11.13 Le Parti procederanno alla revisione del piano economico finanziario anche nel caso di trasferimento al Concessionario, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, dei maggiori ricavi derivanti dall'applicazione da parte della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco dell'aumento tariffario - stabilito dall'Accordo dei Governi Italiano e Francese del 24 febbraio 2009 - del 3,5% per cinque anni a partire dal 1 gennaio 2010

Tali maggiori risorse andranno destinate alla riduzione degli incrementi tariffari (fattore X di cui all'art 15 della presente convenzione unica).

Art. 12 - Canone di concessione


12.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla L. 102 del 3 agosto 2009. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 13 - Canone per attività collaterali

13.1 Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni.

13.2 Il canone annuo di cui al comma 1 è pari al 20% relativamente alle nuove concessioni che verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento:

- di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione, da svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale in concessione;



18

- di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione ovvero oggetto di rinnovo, non ancora entrate in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione.

Art. 14 – Tariffe di pedaggio

14.1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata alla data di riferimento del piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica sulla base di quanto stabilito nell'allegato A, in conformità alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Essa sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.


14.2. Il pedaggio, per ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni e le imposte previste dalla normativa vigente.

14.3. È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell'uso dell'autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario di cui all'allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L'articolazione tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d'anno e deve essere, in ogni caso, tale da garantire che il rapporto tra tariffa elementare massima e minima non sia superiore per ciascuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse classi a 3 volte. I rapporti di cui sopra potranno essere modificati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa richiesta del Concedente, al fine di destinare le maggiori risorse derivanti dall'aumento delle tariffe applicate ai veicoli pesanti (classi B 3,4,5) a favore della riduzione delle tariffe applicate ai veicoli leggeri (classe A).

14.4. Nel caso in cui il Concessionario intendesse - in conformità a quanto precisato al precedente comma - articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presenterà, all'approvazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli introiti da pedaggio nell'arco temporale in cui si propone di dare attuazione all'articolazione tariffaria. Qualora da tale applicazione dovesse risultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti livelli tariffari, verranno rideterminati al fine di assicurare, per il futuro - a partire dall'anno successivo a quello dell'avvio della modulazione tariffaria - la parità di gettito ed il recupero dell'eventuale scostamento, positivo o negativo, registrato nel periodo precedente. Le modalità di rimodulazione tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra Concedente e Concessionario.

Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata

15.1. Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 ("Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità") e 20 dicembre 1996 ("Direttive per la revisione delle tariffe autostradali") e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:



$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

dove

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;

ΔP rappresenta il tasso d'inflazione di cui all'art.16;

X è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione;

K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio di cui all'art. 3 comma 2 lett. dd₂). Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti, su disposizione del Concedente. La determinazione della congrua remunerazione del capitale investito è stata calcolata nell'Allegato B applicando la metodologia di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007.

15.2. Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità di cui al successivo art. 19 secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE 20 dicembre 1996 e successive integrazioni anche ai sensi dell'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47.

15.3. Ai fini dei conteggi le componenti della formula revisionale vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

15.4. La componente K verrà comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relativa determinazione avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno, ovvero al termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell'allegato B.


Art. 16 – Tasso di inflazione programmato

16.1. Il tasso di inflazione programmato, di cui alla variabile ΔP della formula revisionale della tariffa media ponderata, prevista dal precedente art.15, corrisponde a quello risultante, per l'anno di applicazione della tariffa, dal più recente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Art. 17 – Recupero degli importi relativi ad investimenti non realizzati

17.1. Il recupero degli importi relativi ad investimenti programmati e non realizzati avviene in ragione del principio di neutralità economica del Concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili.

17.2. L'importo da recuperare per ciascun anno è determinato secondo quanto previsto nell'Allegato L, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 lett. dd₂). L'importo da recuperare può



20

essere incrementato anche successivamente, da ulteriori oneri a titolo sanzionatorio nel caso gli investimenti non realizzati siano attribuibili a responsabilità del Concessionario.

17.3. Nel caso di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario attribuibile a responsabilità del Concessionario, troverà applicazione l'articolo 25 della presente convenzione.

17.4. Gli investimenti non realizzati nel periodo precedente possono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con il Concedente, salvo diversa determinazione di quest'ultimo, e vengono remunerati come nuovi investimenti, secondo le modalità specificate dalla citata Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

Art. 17 bis - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti

17bis.1. Nel caso di ritardi nell'attuazione del programma degli investimenti, rispetto alle previsioni contenute all'interno dell'Allegato L, per gli interventi non remunerati specificatamente in tariffa, i benefici finanziari connessi alla minore spesa verranno accantonati in un'apposita Riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata. Tali riserve potranno essere utilizzate per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà al termine del periodo regolatorio in sede di revisione del piano economico finanziario.


17bis.2. Relativamente alle nuove opere di cui all'Art. 2, disciplinate ai sensi della Delibera Cipe n. 39 del 15 Giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l'importo relativo al beneficio finanziario conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle previsioni temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo quanto riportato nell'allegato L. Tali riserve dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell'autostrada in concessione. L'individuazione di dette opere avverrà al termine del periodo regolatorio in sede di revisione del piano economico finanziario.

Art. 18 - Adeguamento annuale delle tariffe

18.1. Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. L'adeguamento, determinato ai sensi del precedente art. 15, è effettuato con le modalità previste dall'art. 21, comma 5, del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, come modificata dalla legge n. 286/2006 e s.m.i..

18.2. Detto adeguamento è determinato secondo i criteri previsti dal CIPE, con particolare riferimento alle delibere CIPE del 24 aprile 1996, 20 dicembre 1996 e 15 giugno 2007. Nell'ambito della procedura revisionale, il Concedente può contestare:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come sopra specificati, con particolare riferimento all'entità degli investimenti effettuati nell'anno precedente ai



fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l'anno seguente. Il parametro K verrà applicato agli effettivi investimenti eseguiti rispetto al cronoprogramma di cui all'allegato M.

b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione unica, nonché per quelle relative agli investimenti già assentiti nella Convenzione del 29.07.1999, che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

18.3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2 il Concessionario provvede ad applicare l'aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.

18.4. Nel caso di cui alla lettera b), comma 2, il Concedente, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, propone, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la sospensione dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15 e procede ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione.

18.5. Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione relativa all'adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all'anno di richiesta.

18.6. Ai fini della determinazione dell'adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comunica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato d'avanzamento degli investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.

Sezione III – Tecnica

Art. 19 – Indicatori di qualità

19.1 L'indicatore Q della qualità di servizio di cui alla Delibera CIPE 20 dicembre 1996 è attualmente riferito allo stato strutturale delle pavimentazioni e all'incidentalità secondo le modalità definite nell'allegato C. L'indicatore Q, gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli saranno integrati ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, terzo comma, del decreto legge 24.12.2003 n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2004 n. 47 nonché dall'art. 2 comma 86 della Legge n. 286/2006 e s.m.i.

19.2 Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni necessarie ai fini del computo dell'indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno dell'anno precedente a quello di applicazione.

19.3 Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15, la variabile ΔQ corrisponde alla variazione percentuale media dell'indicatore di qualità registrata sui cinque risultati osservati dal Concessionario nel corso dell'ultimo quinquennio che ha termine il 30 giugno dell'anno precedente quello di applicazione.

19.4. Ai fini dell'applicazione della formula revisionale di cui all'art. 15, il parametro β assume il valore di cui all'allegato C.

Art. 20 – Progettazione

20.1 Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma e della normativa vigente, all'esame del Concedente per l'approvazione i progetti definitivi e o esecutivi degli interventi di




propria competenza di cui all'art. 2.2 I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti.

20.2 I tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie devono essere preventivamente concordati con "R.F.I. S.p.A." e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione.

20.3 I progetti devono anche specificamente indicare le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d'acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime.

20.4 I progetti sono redatti tenendo conto delle esigenze del traffico, nonché di quelle degli enti interessati agli attraversamenti ed allacciamenti di cui sopra.

20.5 Resta inteso che le strade pubbliche, alle quali si innestano gli allacciamenti predetti, devono avere caratteristiche sufficienti a smaltire il traffico di afflusso e di deflusso dall'autostrada.

20.6 Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistemazione dell'accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.

20.7 Qualora l'allacciamento venga realizzato con una strada pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio dell'allacciamento, fanno carico all'Ente richiedente per la maggiore lunghezza.

20.8 Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei progetti iniziali, richieste dall'Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Concessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.

20.9 Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso ed il Concessionario richieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese di cui agli artt. 20.7 e 20.8, la corresponsione dei relativi importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più od in meno, all'atto della chiusura della contabilità definitiva.

20.10 Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

20.11 I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato e non è comprensivo delle verifiche di cui al D.Lgs 163/2006.


20.12 L'entità delle spese generali, relative ai progetti ed alle eventuali varianti predisposti dal Concessionario, è determinata sulla base dei contenuti del D.M. 22 maggio 1992, n. 1334 e s.m.i.

Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni

21.1 Fermi restando i termini di consegna della progettazione delle infrastrutture fissati nel Cronoprogramma (Allegato M), l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 20.1 relativo ai progetti deve essere assolto dal Concessionario secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma.

21.2 Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto di terzi, il Concedente consentirà alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti.

Art. 22 – Espropri



22.1 Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario, di cui al precedente art. 2.1, vengono effettuate a cura e spese del Concessionario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

22.2 Gli immobili espropriati ed acquisiti ai sensi del precedente comma e le opere sugli stessi realizzate sono assoggettate ad uso pubblico e disciplinate dalla presente convenzione di concessione.

Art. 23 – Verifiche e Collaudi

23.1 Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all'art. 2, su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare verbale.

23.2 Solo dopo che la visita predetta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all'apertura ed all'esercizio dell'opera autostradale o a tratti funzionali di essa.

23.3 Il collaudo tecnico e amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Art. 24 – Vigilanza del Concedente

24.1 Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere di cui all'art. 2 siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all'esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.


24.2 Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dall'art. 24.1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

24.3 Il Concedente in ordine ai programmi manutentori, di cui all'art. 3.2 lett. h), può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all'uopo necessarie.

24.4 Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all'art. 3, provvede al controllo dell'attuazione del piano economico - finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni

25.1 Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal precedente articolo 9, e fatta parimenti salva l'applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni individuati nell'allegato N alla presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato dal medesimo allegato N. La procedura sanzionatoria di cui all'art. 2, comma 86, lett. d), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre



1981.

Art. 26 – Penalità sull'esecuzione degli investimenti

26.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 83, lett. h), del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., il Concedente applica al Concessionario le penali che si riportano qui di seguito.

Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Cronoprogramma di cui all'allegato M, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi.

Conseguentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi riportati nel Cronoprogramma allegato M alla Convenzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:

a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell'Ambiente e Ministero delle Infrastrutture);

b) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto definitivo ai fini della relativa approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimento equivalente). Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario all'ANAS del progetto esecutivo ai fini della relativa approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del progetto definitivo).


La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.2 della Convenzione, riportata nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già intervenuta l'approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all'esito di tale approvazione e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all'interno del relativo allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completamento degli interventi nominativi di cui all'art. 2.2. della Convenzione rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma – come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati – di cui all'allegato M della Convenzione Unica (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice), il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia



dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro.

Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all'Allegato N.

Sezione IV Gestione Controllo

Art. 27 – Facoltà del Concessionario

27.1 Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15;

b) di accordare, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 29, comma 1, lett. 1d), a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze; con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all'allegato G, e di introitarne i proventi.

27.2 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27.1 non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell'esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione del Concedente.

27.3 L'esercizio delle facoltà di cui all'art. 27.1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della presente convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l'esercizio delle concessioni di cui all'art. 27.1 lett. b sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell'art. 27.1 devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

27.4 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l'Autostrada, dai soggetti di cui all'art. 27.1 lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all'art. 3.2 lettera d). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.


27.5 Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle autostrade e all'assistenza all'utenza.

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni

28.1 Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

L'autorizzazione si intende concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

28.2 E' vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non, per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.



28.3 E' consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

28.4 Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l'autorizzazione, deve esigere, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modifiche ed integrazioni, l'indennizzo dovuto per l'eccezionale usura dell'autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l'autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell'autorizzazione ed all'organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto.

Art. 29 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi

29.1 Il Concessionario si impegna, per l'affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, ad osservare la normativa vigente al momento dell'affidamento, così come eventualmente integrata da atti interpretativi, e quindi:

1a) a provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

1b) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al precedente punto 1a) all'approvazione di ANAS S.p.a., che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1c) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento a terzi di cui ai precedenti punti, tramite Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

1d) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui all'art. 1, comma 939 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, di seguito riportati, nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato:


- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico – organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico - commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.

1e) a vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese, comunque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

29.2 Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all'adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie.



29.3 Per quanto concerne le riserve da definire relative a lavori oggetto della concessione faranno parte dell'investimento complessivo anche gli importi liquidati dal Concessionario all'impresa appaltatrice, o fornitrice, salvo che non vi siano specifiche responsabilità del Concessionario stesso:

- a) a seguito di riserve definite in via amministrativa dal Concessionario su favorevole parere del collaudatore o della commissione collaudatrice, o in via arbitrale o giudiziale;
- b) a seguito di riserve, dedotte in arbitrato o in giudizio, ma definite transattivamente su favorevole parere del Concedente.

29.4 Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio lavori, inclusi quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi direttamente alle società collegate e nei limiti del 60% del valore globale degli interventi oggetto della concessione, il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è determinato utilizzando i valori risultanti del più recente prezzario Anas, con applicazione della media dei ribassi per lavori simili affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal concessionario e dal Concedente.

29.5 Nei casi di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti l'oggetto della concessione, il Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a quelli di mercato. Per prezzo di mercato si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore di mercato si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi o, in mancanza, ai mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Art. 30 – Carta dei servizi

30.1 Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 e dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all'aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, con l'indicazione degli standard di qualità di cui alla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19.02.2009 nonché dalle disposizioni impartite dal Concedente.

30.2 I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annualmente all'Anas, per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

Sezione V Disposizioni finali

Art. 31 – Domicilio

31.1 Per gli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Roma, Via A. Bergamini n. 50.

Art. 32 – Foro competente

32.1 Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione ed applicazione della presente convenzione il foro competente è il Tribunale di Roma.

Art. 33 - Rinuncia al contenzioso



33.1 Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 34, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

33.2 Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.

33.3 Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 34, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Art. 34 – Condizione sospensiva

34.1 L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'emanazione del decreto di approvazione, ai sensi di legge.

Art. 35 – Richiamo a norme legislative e regolamentari

35.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 00.PP. ed in particolare le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nei regolamenti esecutivi e attuativi, nonché quelle relative allo specifico settore della gestione autostradale, ivi compresa la direttiva di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e la Direttiva del 30.07.2007 “Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria” (G.U.R.I. n. 224 del 26.09.2007) del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze.

Art. 36 – Spese di contratto e trattamento fiscale

36.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Concessionario. Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Art. 37 – Disposizione transitoria

A far data dalla sigla del presente Schema di Convenzione unica, le Parti si impegnano, nell'ambito dei propri diritti e poteri, disponibili e processualmente esercitabili, a sospendere immediatamente le riferite attività processuali, ed a richiedere al Giudice la sospensione dei termini per un periodo di 6 (sei) mesi successivi.

Il presente schema di convenzione consta di n. 29 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su n. 34 righe e contiene n. 15 allegati

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Concedente, Anas S.p.A.

Concessionario, Raccordo Autostradale Valle D'Aosta S.p.A.

29 DIC. 2009